

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2583

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORGHESE**

Norme per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione

*Presentata il 13 luglio 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende tutelare i prodotti italiani e i loro consumatori al fine di creare un sistema di garanzia sulla qualità dei prodotti immessi nel mercato mondiale. L’Italia, nel panorama internazionale, rappresenta uno dei Paesi con un più ricco e variegato patrimonio agroalimentare, nel quale le produzioni tipiche nazionali (quelle con marchi di qualità) costituiscono il « fiore all’occhiello » di un portafoglio di prodotti altamente differenziato, le cui ricchezza e varietà rappresentano un punto di forza in un contesto caratterizzato da un crescente apprezzamento dei prodotti con un forte contenuto di tipicità.

Inoltre, la presenza nel mercato internazionale di consumatori sempre più attenti agli aspetti nutrizionali in termini di apporto calorico, genuinità, originalità e unicità dei prodotti favorisce l’affermazione della « dieta mediterranea », tanto che in questi ultimi anni l’enogastronomia

italiana è divenuta un elemento distintivo dello stile italiano, rappresentando uno dei fattori di successo e di identificazione del *made in Italy*. Il settore agroalimentare italiano, infatti, continua a detenere la seconda posizione per quanto concerne il suo fatturato, piazzandosi subito dopo il settore metalmeccanico, e riveste un ruolo determinante in ambito europeo contribuendo per circa il 18 per cento alla produzione agricola totale dell’Unione europea a 28. Altrettanto consistente è l’*export* agroalimentare, che nel 2019 è stato pari a oltre 44 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 7 per cento nei confronti dell’anno precedente; la quota italiana nel commercio mondiale si attesta da diversi anni, senza particolari oscillazioni, tra il 3,8 per cento e il 4 per cento. Attualmente i prodotti europei di qualità certificati sono quasi 3.000 (compresi i vini) e la loro forza economica è evidente soprattutto nel nostro Paese, che vanta la *leadership* per

quanto concerne le produzioni con marchi di qualità.

Anche a causa del loro valore, i prodotti agroalimentari italiani sono spesso oggetto di contraffazione illegale e di imitazione. Nel primo caso siamo in presenza di prodotti oggetto di sofisticazioni, di falsificazioni evidenti, di ingannevole utilizzo dell'origine geografica o di contraffazione delle scadenze, mentre nel secondo caso si tratta dell'utilizzo di nomi o immagini che richiamano il nome del nostro Paese (in realtà il problema non riguarda solo i prodotti alimentari, ma è un fenomeno che ha ormai un'ampia diffusione, colpendo prodotti di ogni natura, e che viola i diritti di proprietà intellettuale ed è pertanto oggetto di azione legale).

Sappiamo anche che importanti settori del sistema economico del Paese, come i comparti della moda, dell'artigianato o dell'agroalimentare, sono da anni seriamente minacciati dalla presenza nei mercati internazionali di prodotti contraffatti provenienti dai Paesi del sud-est asiatico. Molte piccole imprese che operano nel mercato del *made in Italy* non sono più in grado di sostenere l'aggressiva concorrenza di questi Paesi, ingiustamente favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi, dovuti a scarse misure di tutela del lavoro e alla mancanza di ogni controllo sulla qualità dei prodotti, che risultano, quindi, estremamente dannosi per la salute dei consumatori.

Si riportano di seguito alcuni esempi eclatanti che rappresentano un vero e proprio « furto » perpetrato ai danni dei produttori agroalimentari italiani utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia (*Italian sounding*) per prodotti contraffatti che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale italiana. In Montenegro la polenta diventa « palenta ». Sugli scaffali dei supermarket rumeni il Barbera è un comune vino bianco. Il pecorino cinese è fatto con latte di mucca. La mortadella di Bologna negli Stati Uniti si fa con il tacchino. Accanto al Chianti californiano e alla fontina svedese si trovano la ricotta australiana e inquietanti imitazioni

di gorgonzola, soppressata calabrese, salame toscano, Asiago e pomodori San Marzano spacciati come prodotti *made in Italy*. All'estero si stima che sono falsi tre prodotti alimentari di tipo italiano su quattro. Il mercato mondiale delle imitazioni di prodotti alimentari *made in Italy* vale oltre 50 miliardi di euro. Le esportazioni di prodotti agroalimentari *made in Italy*, quindi, potrebbero essere quadruplicate se si eliminasse la contraffazione alimentare internazionale, causa di danni non solo economici ma anche di immagine.

Il rischio reale è che nelle tavole internazionali si diffonda un falso *made in Italy* che tolga spazio di mercato a quello autentico e banalizzi le specialità nostrane frutto di tecniche, tradizioni e territori unici e inimitabili.

I Paesi dove sono più diffuse le imitazioni sono Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove appena circa il 2 per cento dei consumi di formaggio di tipo italiano è soddisfatto con le importazioni di formaggi *made in Italy*, mentre per il resto si tratta di imitazioni e di falsificazioni ottenute utilizzando latte statunitense.

Ma a preoccupare sono anche le tendenze di Paesi emergenti come la Cina, dove il falso *made in Italy* è arrivato prima di quello originale e rischia di comprometterne la crescita. Siamo di fronte a un inganno globale per i consumatori che causa danni economici e di immagine alla produzione italiana e che va combattuto cercando un accordo sul commercio internazionale in ambito WTO. A livello nazionale ed europeo occorre estendere a tutti i prodotti l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dei prodotti alimentari.

Da qui l'esigenza che il *made in Italy* sia garantito e che vi sia una piena e chiara informazione sull'intero ciclo di realizzazione e di immissione in commercio dei prodotti. Il pericolo per il consumatore finale è dovuto al fatto che i prodotti contraffatti non rispettano alcuna normativa in materia di sicurezza. Si pensi, in particolare, a settori come quello farmaceutico (in passato le cronache hanno riportato notizie di persone morte a causa di medi-

ciali contraffatti) o alimentare (con intossicazioni di varia natura).

Bisogna poi considerare anche un altro tipo di danno provocato dalla contraffazione, che colpisce lo Stato attraverso l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

I danni causati al sistema imprenditoriale ed economico italiano da parte della contraffazione che, oltre ai settori farmaceutico e a quello alimentare, colpisce in particolare quelli dei giocattoli, dei cosmetici e del tessile-calzaturiero, non sono quantificabili in modo preciso proprio per la vastità di questo fenomeno. Tuttavia le stime più attendibili parlano di un giro di affari annuo compreso tra 3,5 e 7 miliardi di euro. Di questi, circa il 60 per cento si riferisce a prodotti di abbigliamento e di moda (tessile, pelletteria, calzature); il resto è riconducibile ai settori dell'orologeria, dei beni di consumo, della componentistica nonché al settore audiovisivo e del *software*.

La presente proposta di legge intende, quindi, garantire una maggiore tutela dei

prodotti italiani assicurando la loro tracciabilità.

Entrando nel merito del provvedimento, l'articolo 1 specifica le finalità della legge, mentre l'articolo 2 individua un sistema di tracciabilità dei prodotti in commercio che evidenzia tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei prodotti stessi. L'articolo 3 prevede l'obbligo di etichettatura per i prodotti posti in commercio in Italia che deve, fra l'altro, garantire che, nella lavorazione di un dato prodotto, siano stati rispettati i diritti dei lavoratori e non sia stato sfruttato il lavoro minorile.

L'articolo 4 disciplina l'impiego della denominazione *made in Italy*. Gli articoli 5 e 6 vietano la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano volte a ingannare i consumatori e disciplinano i relativi controlli. L'articolo 7, infine, prevede l'avvio di una campagna informativa destinata a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti e al tempo stesso sensibilizzarli sul tema della contraffazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. La presente legge è finalizzata a:

*a)* prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti italiani;

*b)* assicurare che i beni commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

*c)* garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano;

*d)* tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinati all'informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

### Art. 2.

1. Tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

## Art. 3.

1. Le etichette di tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio italiano devono riportare:

a) il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita;

b) la seguente dicitura: « Questo bene è stato prodotto nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e senza ricorrere al lavoro minorile ».

2. Le etichette dei beni prodotti al di fuori dell'Unione europea e commercializzati in Italia, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare la seguente dicitura: « Bene prodotto al di fuori dell'Unione europea », indicando altresì il Paese di origine.

## Art. 4.

1. Sono denominati « *made in Italy* » i prodotti finiti lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera all'interno del territorio italiano.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

3. La denominazione « *made in Italy* » deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

## Art. 5.

1. È vietata la commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta origine italiana.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata della presente legge, mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

#### Art. 6.

1. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione « *made in Italy* » di cui all'articolo 4 sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza che, a tale scopo, può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.

2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale.

#### Art. 7.

1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la realizzazione di una campagna di informazione tramite la stampa periodica e quotidiana, la rete *internet* e i mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto della contraffazione dei prodotti italiani.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0109030\*